

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3057

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FERRARIO

Annunziata il 9 dicembre 1952

Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio, è stata data facoltà a tale categoria di funzionari di optare per la pensione di Stato, rinunciando in conseguenza al trattamento di quiescenza, già goduto presso gli Enti di provenienza, rivalutato agli effetti della legge n. 72 del 7 febbraio 1951.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata entro il termine perentorio di sei mesi.

Poiché, però, la legge n. 72 del 7 febbraio 1951, riguardante appunto i criteri di rivalutazione dei fondi di quiescenza amministrati dalle camere di commercio per il personale in questione, non ha potuto trovare pratica applicazione da parte delle Amministrazioni camerali, tuttora in attesa delle definitive istruzioni ministeriali, gl'interessati si trovano nella materiale impossibilità di esercitare tale loro diritto con cognizione di causa.

Considerato, quindi, che la legge offre agli interessati innegabili benefici e che sarebbe

frustrata dall'impossibilità per costoro di valutare la maggiore o minore convenienza dell'uno o dell'altro trattamento di riposo, mancando uno dei termini di paragone, onde determinare la scelta, si rende necessario prorogare di alcuni mesi il termine di 180 giorni previsto dagli articoli 1 e 7 della citata legge n. 608 del 17 maggio 1952, e ciò per consentire alle Camere di commercio di dare agl'interessati il prospetto della consistenza del fondo di quiescenza da essa amministrato.

Si ritiene, pertanto, di proporre che detto termine, scadente prima della fine del corrente mese di dicembre 1952, venga prorogato al 30 giugno 1953; e per tale scopo viene sottoposta alla vostra approvazione la presente proposta di legge che, mentre non reca nocuo-mento alcuno all'erario di Stato in quanto non tende a prorogare anche il termine di cui all'articolo 2, che prevede il versamento di un contributo ridotto, applicato, cioè, allo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948, per coloro che abbiano optato entro il termine ivi indicato, e non lede gli interessi delle Camere di commercio, salvaguarda invece il diritto di una benemerita categoria di pubblici dipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La facoltà prevista dagli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, primo comma, può essere esercitata dagli interessati entro il 30 giugno 1953.